


COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

**REGOLAMENTO QUADRO dei
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

Considerazioni introduttive

L'articolato si inserisce come elemento centrale in un sistema complesso di regolamenti e disposizioni dotate di altra natura giuridica che nel suo insieme rappresenta l'intero quadro normativo a disposizione dell'Amministrazione comunale in materia di servizi di Assistenza Sociale.



TITOLO I “ Principi generali ed informativi”

Capo I

Disposizioni generali :

- *Art. 1 Principi*
- *Art. 2 Oggetto*
- *Art. 3 Obiettivi*
- *Art. 4 Elementi di informazione*
- *Art. 5 Modalità di accesso*

Capo II

Aree e servizi

- *Art. 6 Aree*
- *Art. 7 Servizi*
- *Art. 8 Deroghe*

Capo III

Criteri di accesso alle prestazioni

- *Art. 9 Soggetti*
- *Art. 10 Concorso al costo delle prestazioni*
- *Art. 11 Determinazione del minimo vitale*
- *Art. 12 Determinazione soglia di disagio*

TITOLO II “TIPOLOGIE DI SERVIZI”

Capo I

Forme di intervento economico

- *Art. 13 Reddito Minimo di inserimento*
- *Art. 14 Assegni*
- *Art. 15 Buoni servizio*
- *Art. 16 Buoni alimentari*
- *Art. 17 Borse lavoro*

Capo II

Interventi di sostegno domiciliare

- *Art. 18 Assistenza domiciliare diretta*
- *Art. 19 Assistenza domiciliare indiretta*
- *Art. 20 Trasporti sociali*
- *Art. 21 Aiuto alla persona*
- *Art. 22 Trasporti funebri*

- *Art 23 Mensa sociale*
- *Art. 24 Telesoccorso e Teleassistenza*

Capo III

Interventi in situazioni particolari

- *Art 25 Interventi in presenza di demenze senili*
- *Art. 26 Interventi in presenza di particolari patologie*

Capo IV

Interventi sostitutivi della famiglia

- *Art. 27 Tutela del minore*
- *Art.28 Impegni degli affidatari*
- *Art.29 impegno del nucleo d'origine*
- *Art.30 impegno del Comune*
- *Art.31 Informazione all'utente*
- *Art.32 Inserimento in strutture educative*

Capo V

Interventi integrativi della famiglia

- *Art.33 Educativa territoriale*
- *Art.34 Educatore di strada*
- *Art.35 Centri estivi*
- *Art.36 Assistenza socio – educativa*

Capo VI

Ospitalità

- *Art.37 Ospitalità in strutture residenziali per anziani*
- *Art.38 Anziani e/o adulti inabili privi di parenti tenuti agli alimenti*
- *Art 39 Anziani e/o adulti inabili con parenti obbligati agli alimenti*
- *Art.40 Modalità di compartecipazione dei tenuti agli alimenti*
- *Art.41 Centri diurni (strutture semiresidenziali)*
- *Art.42 Inserimenti di adulti in condizione di handicap*
- *Art.43 Recupero del credito*

TITOLO III “Il procedimento”

Capo I

Disposizioni comuni del procedimento

- Art. 44 Modalità di accesso alle prestazioni*
- Art. 45 Modalità di istruzione delle pratiche e decisione*
- Art. 46 Controlli*

Art.47 Sospensione o cessazione degli interventi

Art.48 Diritto di rivalsa

Art.49 Ricorsi

Capo II

Procedimento di coordinamento

- *Art.50 Costituzione commissione tecnico-amministrativa*

Capo III

Gli obbligati agli alimenti

- *Art.51 Persone tenute agli alimenti*
- *Art.52 Inadempienze agli obblighi alimentari*

TITOLO IV “Struttura organizzativa dei servizi e delle funzioni socio-assistenziali”

Capo I

Titolari delle funzioni socio-assistenziali

- *Art. 53 Esercizio delle funzioni*
- *Art. 54 Il dirigente dell’U.O. Servizi sociali*
- *Art. 55 Il personale tecnico*
- *Art. 56 Personale amministrativo*

TITOLO V “Disposizioni finali e transitorie”

Capo I

Rinvii e Disposizioni

- *Art.57 Disposizione finale*
- *Art.58 Modifiche delle tabelle e della modulistica*
- *Art.59 Rinvio ai regolamenti di settore*
- *Art.60 Abrogazioni*
- *Art.61 Disposizione transitoria*
- *Art.62 Entrata in vigore*

PREMESSA

Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi della normativa disciplinante l'assetto dei servizi socio assistenziali, svolge compiti di organizzazione e gestione degli stessi nell'intento di perseguire obiettivi di prevenzione del disagio, contrasto alla povertà, miglioramento della qualità della vita. Per ottenere un sistema di protezione sociale attiva, che superi i momenti dell'assistenza e della tutela, si prevedono:

- a. progetti individuali affinché si valorizzino le capacità delle persone
- b. forme strutturate di concertazione con le organizzazioni sindacali individuate come portavoce di istanze dei cittadini
- c. il riconoscimento di un ruolo di promozione, partecipazione e controllo ai processi di programmazione, al Volontariato no profit e famiglia.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI ED INFORMATIVI

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 *Principi*

1. In un sistema organico di servizi deve essere garantita la massima trasparenza delle procedure, l'accesso agli atti e la condivisione dei progetti con i cittadini, anche ai sensi dell'art. 9 – commi 1 e 2 dello Statuto comunale.
2. Gli interventi individuali hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto alle situazioni maggiormente svantaggiate e favorendo l'integrazione sociale delle persone a rischio di emarginazione e di autoesclusione
3. Gli interventi hanno lo scopo, non secondario, di stimolare le singole famiglie di utenti alla ricerca di miglioramenti socio-economici indipendenti dall'intervento di sostegno, nonché di renderle responsabili nella organizzazione della Loro vita.
4. Le prestazioni disciplinate nel presente regolamento hanno carattere integrativo, e non sostitutivo, del reddito familiare, e non possono essere intese quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte della Amministrazione Pubblica
5. Premessa essenziale per il raggiungimento di tali scopi, è un approccio non formalistico né assistenzialistico agli interventi sia da parte degli utenti che dell'apparato tecnico-amministrativo
6. Devono essere garantiti:
 - il rispetto dei diritti inviolabili della persona, dei nuclei e delle aggregazioni sociali
 - le esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano l'essere umano, la sua libera scelta e autodeterminazione
 - L'uguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti
 - La libertà di scelta fra prestazioni erogabili
 - L'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi congrui con i bisogni
 - La conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili
 - La valorizzazione e l'integrazione delle diverse culture
 - Il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzanti come misure

d'emergenza e d'eccezionalità.

Art. 2
Oggetto

Il presente regolamento disciplina tutte le attività previste dall'art.6 della Legge 328/2000 erogate dal Comune di Pietrasanta.

Le attività delegate e ad alta integrazione socio-sanitaria saranno gestite mediante l'adozione di specifici accordi di programma con l'A.U.S.L.

Art.3
Obiettivi

1. Gli interventi dei servizi sociali si pongono come obiettivo la realizzazione, tramite le proprie risorse ed in concorso con quelle di altri settori, di una rete di opportunità e garanzie per chi versa in stato di svantaggio personale e sociale.
2. Obiettivi fondamentali sono:
 - prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale, sociale, tali da provocare situazioni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro
 - garantire il diritto degli individui allo sviluppo della propria personalità nell'ambito della famiglia e della comunità locale
 - recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente, familiare, sociale, scolastico e lavorativo
 - sostenere le famiglie, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva
 - riconoscere le spese d'ospitalità etero familiare quando non sia possibile proseguire la convivenza sia per gravi problemi assistenziali sia per gravi difficoltà nei rapporti interpersonali
 - vigilare sulla condizione minorile
 - promuovere ed attuare gli interventi in favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, all'inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita
 - promuovere la socializzazione delle persone anziane incentivando interventi per la mobilità sul territorio
 - promuovere iniziative e progetti per facilitare la soddisfazione del bisogno abitativo
 - perseguire la protezione e la tutela sociale, anche in collegamento con la tutela giuridica, dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi, quando siano assenti oppure in via di fatto non intervengano coloro ai quali dalla

legge è affidato tale compito (art. 433 c.c.)

- garantire il coordinamento e l'integrazione tra i servizi sociali e sanitari per assicurare una risposta unitaria alle esigenze del cittadino

Art.4

Elementi di informazione

1. In materia di interventi socio –assistenziali, è indispensabile, ai fini di un esito positivo, che la progettualità si modelli in maniera dinamica sul rapporto tra i bisogni manifestati, le aspettative di risposta e le reali risorse disponibili.

2. Nell'erogare le prestazioni è necessario prendere in esame:

- a. la natura del bisogno
- b. il reddito dell'interessato e/o del nucleo familiare di riferimento
- c. il costo del servizio
- d. la capacità risolutiva e/o attenuativa dell'intervento
- e. la tempestività della risposta.

3. L'elemento determinante nella predisposizione d'aiuto alla persona, è costituito dall'attivazione di tutte le risorse interne all'ente e presenti sul territorio al fine di creare una rete di servizi accessibili a tutti

4. La partecipazione attiva e responsabile del cittadino si attua attraverso l'assunzione di un impegno, condiviso, che può essere formalizzato tramite un "contratto sociale".

5. Il servizio, in caso di inadempimento da parte dell'utente all'impegno preso potrà, previa valutazione dei motivi, interrompere l'erogazione dell'intervento individuando percorsi alternativi.

6. Per quanto riguarda le persone disabili, è necessario che il progetto sia elaborato a livello di GOM (gruppo operativo multidisciplinare), mentre per gli ultrasessantacinquenni dovrà essere redatto a cura dell'UVG (unità di valutazione geriatrica).

Art.5

Modalità di accesso

1. La richiesta della prestazione o intervento, deve avvenire mediante istanza indirizzata al Comune, nella persona del Sindaco, in carta semplice o su apposito modulo predisposto cui va allegata la certificazione ISEE ed ogni altro elemento utile, affinché venga garantita l'attribuzione di risorse in misura congrua alle situazioni di effettivo bisogno ed in relazione alle specifiche tipologie di intervento.

2. In casi particolari non è obbligatoria la domanda da parte del cittadino o del suo nucleo familiare; l'intervento può essere direttamente proposto dai Servizi Sociali.
3. La certificazione di cui al modello ISEE attestante l'indicatore della situazione economica, ha validità annuale dalla data del rilascio se non intervengono modificazioni del reddito in tale arco di tempo.
4. L'indicatore della situazione economica fa riferimento all'intero nucleo familiare del richiedente la prestazione e di soggetti a suo carico ai fini IRPEF come indicato nel DPR n.223/1989 art.4 salvo correttivi in materia di composizioni estratte del nucleo.
5. *La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva.*
6. Nella citata dichiarazione il richiedente attesta di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione possono essere eseguiti, anche da parte della Guardia di Finanza, controlli sulla veridicità delle informazioni date.
7. In caso di dichiarazioni mendaci i cittadini saranno esclusi immediatamente dal beneficio e può essere avviata nei loro confronti azione di recupero coatta del credito.
8. Tale azione verrà promossa anche nei confronti di coloro che, sottoposti a controllo dai competenti organi, risulteranno fuori dei parametri di accesso.
9. **Ai fini dell'ottenimento delle prestazioni sociali costituiscono reddito le rendite INAIL, le pensioni di guerra, gli assegni di invalidità civile, le indennità di accompagnamento ed ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito**
10. L'accesso agli atti e l'estrazione di documentazione è consentito sulla base del regolamento sul diritto di accesso esibendo motivata richiesta.

CAPO II

Aree e Servizi

Art.6

Aree

Il comune precipuamente esercita i propri compiti nelle seguenti aree di intervento :

- area di contrasto alla povertà
- area di contrasto all'emarginazione
- area di tutela istituzionale
- area di elevata integrazione socio-sanitaria
- area di interventi a rete

Art.7
Servizi

Il presente regolamento disciplina:

- tipologia e modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni
- modalità istruttorie necessarie alla erogazione dei servizi e delle prestazioni
- soggetti destinatari degli interventi o legittimati a richiederli
- la durata massima delle prestazioni e degli interventi d'urgenza e le relative procedure
- le modalità di concorso degli utenti al costo dei servizi
- le caratteristiche organizzative e funzionali degli interventi socio-asistenziali e dei servizi residenziali ed in particolare:
 - erogazioni monetarie
 - assistenza domiciliare
 - assistenza domiciliare integrata "sociale"
 - telesoccorso - teleassistenza
 - trasporti sociali
 - trasporti funebri
 - mensa sociale
 - interventi alla presenza di particolari patologie e sostegno alla famiglia
 - affido minori completo
 - ricovero minori
 - affido diurno o part-time
 - ricovero anziani
 - ospitalità o affidamento in strutture semiresidenziali di anziani, adulti
 - sostegno al care giver (famiglie accudenti)
 - ricovero disabili, inabili e portatori di handicap
 - aiuto alla persona
 - assistenza socio-educativa
 - riduzioni quota compartecipazione servizi a domanda individuale
 - interventi per l'emergenza abitativa
 - contributi affitto
 - azioni di sostegno sociale per inserimento socio-lavorativo
 - iniziative di turismo sociale (minori ed anziani)
 - interventi per favorire l'integrazione sociale di cittadini immigrati
 - altri servizi e/o attività, oltre a quelli sopra indicati, eventualmente definiti dai piani sociali di zona o dai singoli Enti

Art.8
Deroghe

Possono attivarsi, in casi eccezionali accertati e debitamente motivati dall'Assistente sociale, interventi in deroga al presente regolamento, anche indipendentemente dalle condizioni socio-economiche, previa approvazione da parte del dirigente del Servizio sociale, sentita la Giunta comunale.

CAPO III
Criteri di accesso alle prestazioni

Art.9
Soggetti

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati soggetti assistibili coloro i quali siano residenti o stabilmente dimoranti nel territorio comunale.
2. Hanno altresì diritto :
le donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto ;
gli stranieri con permesso umanitario di cui all'art. 18 D.lgs 25/7/1998, n. 286;
gli stranieri richiedenti asilo e rifugiati, di cui al D.L. 30/12/1989, n. 416 e successive modificazioni e integrazioni;
i minori di qualsiasi nazionalità e comunque presenti sul territorio della Regione Toscana;
gli stranieri extracomunitari titolari di carta di soggiorno di permesso di soggiorno non inferiore ad un (1)anno nonché i minori iscritti nei relativi permessi.
3. Ai profughi ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza di cui al Dlgs n. 112/1998.
4. L'onere in relazione agli interventi è a carico del Comune in cui il cittadino ha la residenza.
5. Per i minori di anni 18 si fa riferimento alla residenza dell'esercente la potestà genitoriale e, nell'impossibilità di determinarla, l'onere è a carico del Comune che ha disposto l'intervento.
6. Nel caso di cittadini residenti in altro Comune, è necessario, fatti salvi gli interventi di urgenza, coinvolgere preventivamente il Servizio sociale del Comune di provenienza per concordare l'intervento e per l'assunzione della spesa.
7. I ricoveri in strutture anche alberghiere, non autorizzati dai Comuni o di cui non sia stata data comunicazione formale, non determinano onere di spesa.
8. Accedono prioritariamente ai servizi i soggetti:
 - in condizione di povertà o limitato reddito;
 - con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico, psichico, sensoriale e per mancanza di rete parentale;
 - con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
 - sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Art 10

Concorso al costo delle prestazioni

1. Il concorso al costo delle prestazioni, da parte del singolo utente e/o nucleo familiare, di norma, deve determinarsi in relazione al costo (e/o tariffa) della prestazione tenendo conto che in ogni caso il singolo o la famiglia, debbono poter disporre di un reddito che permetta loro di mantenere un tenore di vita decoroso e di soddisfare le esigenze primarie dei membri.
2. Il concorso dei familiari non conviventi, si realizza in virtù degli artt. 433 c.c. e seguenti, e comunque non può essere, in alcun modo, superiore alla quota di spettanza calcolata come disponibile per l'utente sulla base delle definizioni di cui al Dlgs. N.109/98 come integrato dal Dlgs. N.130/2000.
3. I servizi sono accessibili e gratuiti per le persone al di sotto del minimo vitale senza alcuna limitazione
4. In via eccezionale, si possono ammettere al servizio soggetti al di fuori dei parametri stabiliti la cui compartecipazione al costo verrà calcolata di volta in volta

Art.11

Determinazione del minimo vitale

Premesso che gli interventi monetari erogati dall'Amministrazione Comunale (onde evitare un automatico accesso alle prestazioni o l'esclusione dalle stesse) non si configurano come sostitutivi dei redditi da lavoro o delle prestazioni previdenziali, ma devono tuttavia assicurare le condizioni di un sistema di sicurezza sociale, in attuazione dei principi dettati dalla Costituzione e dalle leggi in materia, ispirandosi al principio secondo cui la condizione economica non costituisca fattore unico ed essenziale per l'erogazione di un servizio e/o di un qualsiasi intervento nell'ambito delle materie di cui al presente regolamento.

Di norma per Minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale si ritiene che non sia possibile soddisfare i bisogni e le esigenze fondamentali della vita riferibili a: alimentazione, spese generali, vita di relazione, salute, cultura e formazione professionale.

Esso viene definito con legge dello Stato: per il 2006 è fissato in € 6.302,66 per una persona e corrisponde al reddito imponibile IRPEF.

Le maggiorazioni per ogni persona in più nel nucleo familiare, sono fissate sulla base della scala d'equivalenza derivante dalla L. 449/98 istitutiva dell'ISEE.

Comp. Nucleo Familiare	Scala di equivalenza	indicatore mensile	indicatore annuo su 13 mesi
1	1,00	€ 484,82	€ 6.302,66
2	1,57	€ 761,17	€ 9.895,21
3	2,04	€ 989,04	€ 12.857,52
4	2,46	€ 1.192,66	€ 15.504,58
5	2,85	€ 1.381,74	€ 17.962,62

per ogni persona in più oltre il numero cinque il parametro di equivalenza viene aumentato di 0,35%.

Sono previste ulteriori maggiorazioni per un valore di:

- 0,20% nei nuclei familiari monogenitoriali con presenza di figli minori;
- 0,20% nei nuclei familiari in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa;
- 0,50% per ogni componente con handicap psico-fisico permanente, ex lege 104/92 o invalidità civile superiore al 74% compresi i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 5^a.

In presenza di più maggiorazioni le stesse vengono sommate al parametro di equivalenza corrispondente al numero dei componenti.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, si ritiene, su presentazione di idonea documentazione, di ammettere quali elementi di determinazione del reddito, le spese relative a: farmaci, oneri di riabilitazione, ausili anche protesici e spese di assistenza in genere alla persona, se non corrisposti per legge dall'A.U.S.L.

ART. 12

Determinazione Soglia di disagio e criteri per concorso al costo delle prestazioni

1. La soglia di cd. disagio, come sotto determinata, costituisce l'elemento utile a consentire la determinazione degli oneri di compartecipazione al costo e/o tariffa dei servizi. Essa è regolamentata secondo i seguenti parametri:

Comp. N. Familiare	parametro di equivalenza	coefficiente	ISE di riferimento	ISEE annuo
1	1,00/2,85 =	0,350 x	€ 21.671,69	€ 7.585,10
2	1,57/2,85 =	0,551 x	€ 21.671,69	€ 11.941,11
3	2,04/2,85 =	0,715 x	€ 21.671,69	€ 15.495,26
4	2,46/2,85 =	0,863 x	€ 21.671,69	€ 18.702,67
5	2,85/2,85 =	1,00 x	€ 21.671,69	€ 21.671,69

(x rappresenta il segno di moltiplicazione)

Il criterio utilizzato è il seguente: preso a riferimento, in quanto normato dalla legge 449/98, si considera quale ISE di riferimento e parametro massimo l'importo di € 21.671,69 corrispondente al tetto utile all'ottenimento dell'assegno per il nucleo familiare numeroso, riferito all'anno 2006 ai sensi della Circolare ministeriale n. 47 del 20/03/2006. Tale importo è moltiplicato per il coefficiente ottenuto dalla divisione dei parametri ISEE: parametro numero dei componenti / parametro n. 5 componenti.

2. La misura della quota di compartecipazione dei tenuti/eredi, ai sensi dell'art.433 C.C., è da calcolare sulla differenza risultante fra il costo annuo della retta di parte sociale e la quota a carico del ricoverato.
3. Tale quota è dovuta nella misura risultante dal calcolo fatta salva la situazione in cui la presenza di particolari spese, non inserite nella valutazione ISEE, possa rappresentare un impegno eccessivamente gravoso per il nucleo.

TITOLO II
Tipologie di servizio
CAPO I
Forme di intervento economico

Art. 13
Assegni

La prestazione economica è un intervento mirato all'integrazione del reddito nella misura necessaria e sufficiente per il raggiungimento del minimo vitale ed è da privilegiarsi in quelle situazioni nella quali essa favorisca una ripresa dinamica della qualità della vita della persona o del suo nucleo familiare.

Nel riconoscimento delle prestazioni, il Servizio Sociale dovrà operare in modo da evitare fenomeni di dipendenza e di cronicizzazione dello stato di bisogno, e pertanto, per il periodo strettamente necessario al suo superamento. A tale scopo si prevedono verifiche e controlli periodici sulla persistenza delle esigenze che hanno determinato l'intervento.

Tipi di prestazione economica:

- 1) Assegni temporanei
- 2) Assegni continuativi
- 3) Assegni continuativi a scasso ricovero
- 4) Assegni straordinari o una tantum

Gli *assegni temporanei* sono erogati a soggetti e/o nuclei con reddito insufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari, privi di attività lavorativa per motivi non dipendenti dalla loro volontà, al fine di prevenire uno stato di possibile emarginazione.

Sono corrisposti per un periodo massimo di 6 (sei) mesi nell'anno.

Gli *assegni continuativi* sono erogati a soggetti e/o nuclei che per inabilità fisica, psichica, sensoriale, o per grave patologia sanitaria, dispongono di reddito insufficiente al soddisfacimento delle esigenze primarie.

Sono corrisposti per un periodo massimo di 12 mesi nell'anno.

Gli *assegni continuativi scanso ricovero* sono finalizzati a facilitare la permanenza della persona nel proprio domicilio evitando il ricorso a strutture di tipo residenziale

Possono essere corrisposti:

- a persone in condizione di parziale o totale non autosufficienza
- a nuclei con minori in grave difficoltà personale:

Sono erogabili per 12 mesi nell'anno.

Gli *assegni straordinari* o una tantum, vengono erogati in presenza di “pesanti” problemi contingenti, anche in deroga ai parametri fissati per il minimo vitale

Interventi economici possono essere erogati anche per favorire l'inserimento o il reinsertimento al lavoro di soggetti tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti, minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e ad altre categorie a rischio di emarginazione.

Art. 14

Assegno di inserimento

Contemplando la Legge 328/2000 l'attivazione di misure volte a legare emotività, partecipazione, socialità, apprendimento, autolavoro, si promuove la sperimentazione dell'integrazione di persone deboli (purchè in condizioni psico-fisiche idonee a svolgere attività lavorative) mediante misure di assistenza “attiva” cioè prestazione lavorativa (servizio civico) regolamentata come al presente articolo.

L'“Assegno di inserimento” è rivolto:

- a ex detenuti, ex tossicodipendenti o comunque soggetti marginali portatori di un disagio sociale;
- al sostegno economico delle famiglie bisognose o disagiate, ivi compresi i nuclei familiari con minori.

Persegue l'obiettivo di :

- facilitare l'apprendimento e la formazione per riattivare il processo motivazionale in favore dei nuovi percorsi occupazionali;
- ridurre lo stato di isolamento o fragilità psicologica in cui alcuni soggetti versano;
- ripercorrere eventuali precedenti esperienze lavorative;

- ridurre la delega e la dipendenza che cristallizzano gli insuccessi;
- relazionarsi con il prossimo e confrontare i saperi.

I beneficiari dell'assegno devono essere disponibili a sottoscrivere con l'Amministrazione comunale un "programma di inclusione sociale", cioè un piano di attività definito sulla base delle loro competenze e necessità delle risorse localmente disponibili, finalizzato a sviluppare le capacità personali rispetto all'inserimento lavorativo e all'integrazione sociale che ne deriva.

Il Servizio Sociale cura il percorso di accompagnamento ed orientamento garantendo lo svolgimento dell'attività civico-formativa, in ambiti idonei all'apprendimento e alla socializzazione ed individua per ciascuno di essi il tutor di riferimento.

Ambiti individuati:

- a) servizio di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali (palestre, impianti sportivi, uffici comunali, ecc.);
- b) servizio di sorveglianza minori utenti trasporto comunale;
- c) servizio di vigilanza presso le scuole;
- d) servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- e) servizio di assistenza a persone disabili e anziani.

Lo svolgimento delle suddette attività da parte degli utenti ammessi a beneficiare dell'assistenza continuativa o temporanea, non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, in quanto prestazione avente carattere occasionale e non professionale, non soggetta a rigorosi orari e resa esclusivamente a favore della città. Il compenso forfetario pertanto non ha natura corrispettiva, rispetto alla prestazione del servizio, ma esclusivamente assistenziale.

La prestazione consiste nell'erogazione di un assegno economico il cui importo è dato dalla differenza tra la soglia utile fronteggiare la condizione di indigenza, come da legge individuata, ed il reddito effettivamente percepito dal soggetto e/o nucleo familiare.

Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione, sia per gli infortuni durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

I soggetti ammessi a beneficiare dell'assegno di inserimento (cioè dell'assistenza economica continuativa e /o temporanea) dovranno essere avvisati almeno dieci

giorni prima dell'inizio previsto del servizio, mediante comunicazione scritta da parte dell'ufficio competente, ove sarà comunicato il tipo e la durata del servizio da espletare.

La disponibilità a svolgere il servizio da parte di soggetti incaricati dovrà essere comunicata all'ufficio competente, almeno quattro giorni dall'inizio del servizio a pena di decadenza senza possibilità di ricorso.

Il rapporto tra l'attività volontaria prestata e il contributo erogato non dovrà mai avere le caratteristiche di retribuzione, dovendosi escludere il contratto d'opera di cui all'art. 2222 del codice civile.

La vigilanza su tale servizio è affidata all'Assistente Sociale.

Dovrà essere rispettato il principio della rotazione nell'individuazione dei soggetti assistibili.

Sia l'A.C. che gli interessati possono in qualsiasi momento porre fine senza alcuna preavviso al servizio con semplice comunicazione scritta qualora si istaurino situazioni oggettive e/o soggettive che vanifichino il valore sociale e le finalità dell'iniziativa del "servizio civico".

Art.15

Buoni servizio

1. I buoni servizio consentono, mediante la loro concessione, l'accesso ad un determinato servizio realizzato da soggetti accreditati (società, associazioni, singoli) sulla base di un "prezzo di acquisto".

2. I buoni servizio, possono costituire modalità di concessione, differenziate in relazione alla situazione economica, al fine di consentire la fruizione di un servizio, a condizione che vi sia riconoscimento del bisogno effettivo da parte dell'utente.

Art.16

Buoni alimentari

1. In alternativa alla prestazione monetaria è prevista la concessione di buoni pasto e/o buoni viveri.
2. Sono concessi nelle situazioni in cui i beneficiari non siano in grado di gestire correttamente le proprie risorse.
3. Sono usufruibili in esercizi commerciali, mense convenzionate, associazioni di volontariato e servizi di ristorazione collettiva.

Art. 17**Borse lavoro**

(inserimenti socio-terapeutici in ambito lavorativo)

1. Il servizio è finalizzato ad individuare percorsi e strumenti volti a favorire l'integrazione e l'inserimento nell'ambiente lavorativo delle persone in situazione di handicap. Gli interventi previsti, attivabili sulla base di un progetto individualizzato redatto dall'apposito Gruppo interdisciplinare (GOM), devono tener conto delle potenzialità dei soggetti e dei bisogni evidenziati e comprendono:
2. Tirocinio addestramento lavorativo
3. Inserimento lavorativo socio-assistenziale
4. Borsa lavoro
5. L'inserimento, avverrà tramite apposita convenzione da attivare con Enti Pubblici, privati e cooperative sociali.
6. Al Comune fanno carico gli oneri per la copertura dei rischi dal "lavoro" e le altre forme assicurative per la responsabilità civile del soggetto inserito.
7. Al soggetto viene corrisposta una borsa lavoro (contributo economico), secondo le indicazioni contenute nel progetto terapeutico.

CAPO II**Interventi di sostegno domiciliare****Art.18*****Assistenza domiciliare diretta***

1. Il servizio di assistenza domiciliare consiste in un insieme di prestazioni fornite all'utente ed ha il compito di:
 - a) consentire al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale;
 - b) favorire le dimissioni da ospedali o istituti di ricovero in genere;
 - c) evitare ricoveri in istituti od ospedalizzazioni, qualora non siano strettamente indispensabili;
 - d) promuovere l'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche;
 - e) favorire l'integrazione e il collegamento fra i servizi socio sanitari in grado di concorrere all'autonomia della persona.
2. E' erogato, di norma, per un massimo di n. 6 (sei) ore giornaliere.

3. Richiede la predisposizione di un programma individuale elaborato e seguito dagli Assistenti sociali.
4. Le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarietà e specificità degli interventi.
5. Il servizio potrà essere svolto anche nel caso di presenza di familiari, parenti e/o collaborazioni private, al fine di concorrere al raggiungimento di un grado soddisfacente di autonomia della persona.
6. L'assistenza domiciliare può essere erogata a mezzo operatori qualificati messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale o dipendenti di Imprese o Cooperative di servizi, opportunamente convenzionate ed in regola con le normative di legge vigenti oppure attraverso il sistema dell'accreditamento.
7. L'erogazione del servizio può comportare, da parte del cittadino beneficiario, la corresponsione di una compartecipazione in relazione alla situazione socio economica del nucleo familiare di appartenenza come espressamente previsto nell'apposito regolamento del servizio di assistenza domiciliare.
8. In ogni caso, in considerazione del valore sociale del servizio di assistenza domiciliare, la copertura del costo della prestazione non è totale ed è stabilita come quota in corrispondenza della condizione economica calcolata sulla base dei parametri indicati dall'apposito regolamento, di cui al comma "7".

Art. 19

Assistenza domiciliare indiretta (A.D.I. sociale)

1. Consiste in un insieme di prestazioni sanitarie e sociali, come indicato dal DPCM 14.2.2001, erogate alla persona non autosufficiente, di norma, ultrasessantacinquenne, effettuate al domicilio, al fine di garantire il massimo di autonomia personale e sociale.
2. Il servizio si attua mediante la concessione di contributo economico specifico in favore dei singoli beneficiari che si organizzano privatamente per usufruire di un intervento di sostegno domiciliare debitamente comprovato.
3. L'erogazione economica può inoltre essere diretta a soggetti, parenti o non, che assicurino il mantenimento e la cura dell'anziano e che sottoscrivano il piano terapeutico assistenziale.
4. Le modalità di erogazione, gli accessi al servizio, le priorità contemplate ecc, saranno disciplinate da apposita regolamentazione

Art.20

Trasporti sociali

Per trasporti sociali si intendono i servizi, organizzati nell'ambito dell'assistenza domiciliare, che il comune può assicurare per consentire ai destinatari degli interventi sociali:

- a) la possibilità di fruire di interventi socio-sanitari non domiciliari
- b) il trasporto per l'accesso ai corsi di recupero psico-fisico degli handicappati
- c) per la frequenza alle attività socializzanti promosse dal Comune o da altri Enti in favore dei soggetti di cui sopra (c/o centri, scuole ecc)
- d) può essere altresì concesso in situazioni straordinarie di urgenza, non caratterizzate da periodicità, ad anziani ed adulti per far fronte a necessità socio-sanitarie, allorché l'anziano o l'adulto che si trovi in condizioni di in disagio economico, non sia in grado di organizzarsi in modo autonomo, né con l'aiuto di familiari e sempreché la spesa incida notevolmente sul reddito dell'interessato e della sua famiglia.
- e) Il servizio di trasporto sociale è assicurato tramite appositi servizi prestati da aziende pubbliche e/o private, ovvero da associazioni di volontariato ed appositamente convenzionati secondo la normativa vigente
- f) In alternativa al trasporto sociale, può essere concesso un motivato contributo economico, a titolo di rimborso spese.
- g) La necessità del servizio, per i portatori di handicap, deve essere indicata nel PARG (progetto abilitativo e riabilitativo globale)
- h) Per la compartecipazione alla spesa si applicano i criteri e le procedure previste per l'assistenza domiciliare

Art.21

Aiuto alla persona

1. Il servizio di aiuto alla persona è finalizzato ad assicurare, al soggetto affetto da stato di handicap, prestazioni volte a far superare le difficoltà connesse allo svolgimento dei fondamentali atti della vita quotidiana e favorire i processi di integrazione nel contesto sociale.
2. Si rivolge ai cittadini residenti nel territorio comunale in età compresa tra 0 e 64 anni per i quali sia stata accertata la situazione di gravità dall'apposita commissione ASL.(certificazione "h", ai sensi della Legge 104)
3. L'intervento viene definito con piano individuale, predisposto dal GOM, con il consenso dell'utente ed è erogato in forma diretta od indiretta.
4. Per questo servizio può essere prevista la compartecipazione con modalità da stabilirsi in appositi accordi di programma.

Art.22

Trasporti funebri

L'Amministrazione comunale provvede al servizio di trasporto funebre ed alle spese funerarie indispensabili agli indigenti deceduti nel territorio comunale o aventi la residenza nello stesso a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Art.23

Mensa sociale

1. Nell'ambito degli interventi di assistenza domiciliare può essere istituito dal Comune un servizio di mensa destinato a cittadini privi di fissa dimora, ad anziani soli o coppie di anziani che siano impossibilitati a provvedere autonomamente alla preparazione del pasto. Il servizio può essere assicurato anche in presenza di figli conviventi e non, che per giustificati motivi siano impossibilitati a provvedere alla preparazione dello stesso.
2. Per l'erogazione dell'intervento si prevede l'utilizzo di mense comunali o c/o RSA o c/o altri servizi di ristorazione convenzionata.
3. Per l'accesso al servizio e la compartecipazione alla spesa, si applicano i criteri e le procedure previste per l'assistenza domiciliare.

Art 24

Telesoccorso e teleassistenza

1. Le attività di telesoccorso e/o di teleassistenza consentono di soccorrere e di assistere al domicilio le persone anziane e/o inabili a grave rischio socio-sanitario.
2. Tali attività possono essere promosse ed attuate dal Comune nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana ed autorizzate dal servizio sociale
3. Per l'accesso al servizio si applicano i criteri e le procedure previste dal presente regolamento.
4. Per la compartecipazione alla spesa, se prevista, si procede all'applicazione di una quota a carico del richiedente, in ragione del costo del servizio.

CAPO III

Interventi in situazioni particolari

Art. 25

Interventi in presenza di demenze senili

1. Al fine di mantenere i soggetti anziani nel luogo abituale di vita e ridurre il

- ricorso al ricovero in RSA; è prioritario garantire una rete di servizi per rispondere in maniera mirata ai bisogni dei pazienti e dei loro familiari
2. Nell'evoluzione delle sindromi demenziali oltre al deficit cognitivo, possono
 3. insorgere gravi problemi comportamentali e psichiatrici che costituiscono causa primaria di difficoltà per i familiari e rischio di ricoveri definitivi. Nei casi in cui si valuti l'incapacità organizzativa e/o un alto livello di difficoltà del nucleo è opportuno assicurare ricoveri temporanei o prestazioni di tipo domiciliare, come supporto alla famiglia ed integrazione ai servizi di competenza sanitaria.
 4. Si prevedono a favore dei familiari anche interventi di sostegno psicosociale per il superamento di situazioni ansiogene e/o conflittuali.
 5. Tali interventi si realizzano mediante l'interazione con le altre articolazioni della rete dei servizi ed in particolare con l'UVG (unità di valutazione geriatrica) e, se presente, UVA (unità di valutazione Alzheimer) a cui fa capo la definizione del Piano individualizzato d'intervento
 6. Gli interventi di cui sopra si applicano anche a persone al di sotto dei sessantacinque anni in cui sia insorta la malattia
 7. L'accesso al servizio e la compartecipazione al costo, devono tener conto del carico assistenziale e delle condizioni individuali.

Art.26

Interventi in presenza di particolari patologie per minori e adulti

1. Per talune patologie o sindromi con elevato potere invalidante, nelle quali l'evoluzione determina oltre il deficit psico-fisico, anche gravi problematiche di gestione familiari, è previsto il ricorso agli interventi di sostegno domiciliare (art. 17)
2. Sono previsti inoltre assegni di cura e sollievo per quei familiari impegnati in attività lavorativa affinché durante l'orario di lavoro possa essere garantito ai congiunti il quotidiano accudimento.
3. E' possibile attivare sostegni con personale del volontariato convenzionato.
4. Il progetto di intervento viene definito da operatori sociali e sanitari competenti

CAPO IV

Interventi sostitutivi della famiglia

Art.27

Tutela del minore

L'obiettivo dei servizi rivolti a tutelare la figura del minore è assicurare che i diritti essenziali di protezione, crescita ed educazione si realizzino nell'ambito della propria famiglia.

Qualora sia accertato che il nucleo familiare di un minore costituisca danno all'interesse dello stesso (esperite tutte le iniziative necessarie a favorire l'acquisizione da parte dei genitori e/o parenti della consapevolezza dei bisogni dei bambini e ragazzi) e permanga la presenza di difficoltà tali da non poter garantire un'adeguata qualità di vita, sotto l'aspetto educativo, affettivo, relazionale, il servizio sociale promuove ed attua interventi sostitutivi della famiglia.

Essi sono:

- Affidamento eterofamiliare
- Inserimento in strutture residenziali educative

L'**Affidamento eterofamiliare**, in esecuzione delle disposizioni del Codice Civile artt. 330 e seguenti e della Legge n. 184 del 4 maggio 1983, artt. 2,4,5 (e successive modificazioni ed integrazioni), costituisce una risposta a situazioni di grave disagio, maltrattamento fisico e/o psicologico o trascuratezza grave, nei confronti di minori sia di nazionalità italiana che stranieri "temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo".

In riferimento a tali situazioni, l'inserimento del minore in una famiglia affidataria (famiglia diversa da quella parentale) consente di offrire al bambino un ambiente adeguato alla sua crescita.

L'intervento si attua per il solo periodo ritenuto necessario a concludere positivamente il percorso evolutivo del contesto di origine

Il progetto di affidamento presuppone una valutazione delle risorse personali e delle possibilità di recupero dei componenti la famiglia naturale i quali, impegnati in un percorso di acquisizione di consapevolezza del proprio ruolo, vedranno garantiti comunque i rapporti con il figlio.

Il rapporto genitori – figli è, di norma, garantito anche nei casi di non completa acquisizione delle capacità genitoriali e quindi in assenza di ipotesi di rientro del minore.

L'Affidamento familiare può essere disposto:

- dal Servizio Sociale, con il consenso dei genitori o del tutore, e reso esecutivo dal Giudice Tutelare
- dal Tribunale per i Minorenni, a prescindere dal consenso dei genitori, ed attuato dal servizio sociale
- l'art.9 della legge n. 184 prevede un'ulteriore modalità di affido: l'affidamento a parenti entro il quarto grado, che si realizza mediante accordi privati tra le parti, salvo diversa disposizione dell'Organo Giudiziario.

La famiglia affidataria o il singolo, disponibili all'affidamento, provvedono al "mantenimento, educazione, istruzione del minore avendone la massima cura" ed hanno diritto a ricevere, a prescindere dal proprio reddito, un contributo dal Comune secondo le modalità indicate dalla Deliberazione regionale n. 348/1994

L'affidamento familiare è attuato dai servizi territoriali del luogo di residenza del minore, di concerto con il gruppo tecnico dell'apposito servizio.

Art.28
Impegni degli affidatari

I nuclei familiari affidatari vengono individuati tra coloro i quali si sono dichiarati disponibili al servizio e ritenuti idonei, a cura del Centro Affidi, allo svolgimento dello stesso avendo requisiti di: capacità ed equilibrio nella gestione delle responsabilità verso il minore, consenso e coinvolgimento di tutti i componenti la famiglia, minori compresi, consapevolezza del vissuto e del livello di coinvolgimento di tutte le figure presenti rispetto alla prospettiva dell'inserimento del nuovo soggetto, rispetto della storia familiare del minore e dei suoi valori culturali, sociali religiosi, consapevolezza ed accettazione della temporaneità dell'affido, impegno a collaborare, in via continuativa, con i servizi, nell'interesse esclusivo del minore, Gli affidatari devono:

- . sottoscrivere e tener fede al progetto di affidamento;
- . garantire la massima discrezione sulla situazione del minore in affido e del suo nucleo di appartenenza;
- . collaborare con i servizi affinché si monitorizzino i risultati significativi inerenti il percorso di crescita del minore con particolare riguardo ai rapporti con la sua famiglia.

Art. 29
Impegno del nucleo d'origine

Alla famiglia d'origine del minore viene richiesto di:

- collaborare con i servizi, secondo le indicazioni date, per favorire il rientro del minore;
- rispettare le modalità, gli orari ed i tempi concordati con i servizi, relativamente ai contatti ed incontri con il minore, nel rispetto delle esigenze dello stesso, degli affidatari e delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, secondo le proprie possibilità, alle esigenze economiche del figlio/a/i sulla base di quanto concordato con gli operatori e/o con gli organi della

magistratura.

Art.30
Impegno del Comune

Il comune provvede:

1. ad assicurare al minore adeguate condizioni di vita nel rispetto della sua individualità e storia
2. ad informare gli affidatari dello stato di salute del minore da inserire,
3. a stipulare apposita polizza assicurativa al fine di garantire eventuali incidenti o danni che possano verificarsi nel corso dell'affido
4. ad erogare agli affidatari un rimborso spese, al fine di riconoscere la natura di servizio svolto, nonché a concorrere alla rimozione di eventuali impedimenti economici che dovessero essere di ostacolo ad una adeguata crescita.
5. La quota mensile prevista è pari all'importo mensile della Pensione minima INPS (con indicizzazione ISTAT annuale). E' possibile, in situazioni di particolare complessità, un incremento di tale quota per una percentuale non superiore al 30% in presenza di particolari complessità. Per ogni bambino in più, rispetto al primo, viene erogata una integrazione del 30% della quota suddetta.
6. Per gli affidamenti a persone obbligate agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 c.c., è previsto un assegno mensile da determinarsi sulla base dei criteri vigenti per l'erogazione delle prestazioni economiche, peraltro elevabile, in casi particolari, sino ad un max. del 30% della quota pensionistica minima mensile.

Art. 31
Informazione all'utenza

Il servizio sociale si impegna a garantire, sia alla famiglia di origine che alla famiglia affidataria, un elevato livello di informazione sul piano normativo e non, fornendo tutte le indicazioni utili affinché gli interessati siano posti in condizione di acquisire competenze in materia ed esercitare i propri diritti.

Art.32
Inserimenti in strutture educative

Qualora si ravvisi che la permanenza del minore nella propria famiglia sia di pregiudizio allo stesso minore, può essere previsto, sia dietro richiesta della famiglia che dei servizi sociali il ricorso all'ospitalità in struttura educativa.

Questo intervento può attivarsi anche in quelle situazioni ove non sia possibile collocare il minore in famiglia affidataria o quando il progetto di tutela escluda tale possibilità.

L'inserimento può avere carattere di temporaneità o essere definitivo, ed avviene su disposizione del Tribunale dei Minori. La struttura è da individuarsi preferibilmente nell'ambito della zona di appartenenza.

La scelta della struttura va eseguita tenendo presente il progetto di intervento individuale sul ragazzo/a, le caratteristiche della stessa comunità di accoglienza, la presenza in essa di personale educativo e specialistico al fine di promuovere nel minore adeguata autonomia, autodeterminazione e capacità di relazionarsi agli altri.

Il servizio che cura il progetto di intervento deve farsi carico di attuare sistematiche fasi di verifica, anche in struttura, che prevedano incontri diretti con il minore, l'esamina delle sue richieste e proposte con particolare attenzione a momenti particolari di difficoltà nel suo percorso evolutivo.

La compartecipazione della famiglia al costo-retta, nelle situazioni in cui il ricovero sia concordato con il nucleo e quindi con esclusione dei casi non disposti dall'autorità giudiziaria, è fissata nel versamento all'Ente dell'Assegno nucleo familiare, come da busta paga, e da una integrazione del 30% calcolata sulla differenza tra reddito familiare reale, al netto del canone di locazione, ed il reddito da minimo vitale.

CAPO V

Interventi integrativi della famiglia

Art.33

Educativa territoriale

Gli interventi integrativi dell'azione familiare rivestono una particolare valenza preventiva rispetto ai fenomeni di emarginazione, isolamento, devianza.

Il servizio è strutturato:

a) per punti ricreativi e di aggregazione, ascolto e consulenza per rispondere ad esigenze espresse e per favorire relazioni d'aiuto e di orientamento. Tali articolazioni sono collocate prevalentemente al centro del territorio comunale, per accogliere, anche quotidianamente, soggetti di età compresa tra i 5 e i 18 anni e oltre.

Sono gestiti, di norma, spesso con la partecipazione di Associazioni di volontariato

offrendo spazi ed iniziative articolate volte a promuovere l'autoespressione, l'autodeterminazione, l'autostima, l'uso adeguato del tempo libero, la socializzazione positiva, l'acquisizione di nuove esperienze e di regole comportamentali.

b) con la presenza, anche in seno alla famiglia, di figure alternative al sistema educativo scolastico, ma con esso interagenti, quale opportunità fondamentale per minori e famiglie allo scopo di permettere loro l'acquisizione di spazi, tempi, stimoli nuovi e motivi di interesse, legati soprattutto allo sviluppo interiore e psicologico.

2. In presenza di situazioni di peculiare difficoltà, l'intervento educativo sarà integrato dalla collaborazione degli specialisti Ausl.

3. Nel dettaglio i suddetti interventi prevedono le seguenti fasi:

- segnalazione
- affidamento dei casi
- presa in carico
- azione e promozione

4. L'accesso al servizio è libero e gratuito; per particolari iniziative (gite, manifestazioni, ecc..) può essere richiesta una percentuale del costo del servizio.

Il personale, costituito da educatori e animatori, partecipa sistematicamente a riunioni mensili di carattere programmatico e di verifica dell'efficienza ed efficacia dell'attività.

Art. 34

Educatore di strada

1. Il servizio di educativa e di cui all'art. precedente, è integrato dall'intervento dell'educatore di strada.
2. L'intervento viene attuato con modalità di approccio informale, a mezzo figure abitualmente definite "operatori inconsapevoli" i quali si dimostrano fondamentali per mantenere costante il contatto con i ragazzi
3. L'azione svolta prevalentemente in luoghi pubblici, (piazze, strade, ecc) mira a favorire interventi volti alla prevenzione; si propongono azioni educative, culturali, formative che agiscano all'interno di progetti di educazione intergenerazionale.
4. Questo servizio si pone, inoltre, come riferimento positivo per bambini e/o adolescenti a rischio ai quali si propone il diventare adulti con l'aiuto di altri adulti.
5. Le fasi si articolano nello:
6. studio delle dinamiche nelle relazioni sociali
7. studio delle culture del territorio
8. mappatura delle risorse

9. Il personale educativo partecipa a riunioni mensili di programmazione e verifica con l'Ente Locale.

Art.35
Centri estivi

1. Il Servizio è promosso prevalentemente a favore della famiglia impegnata in attività lavorativa, anche di natura stagionale, allo scopo di offrire ai minori non in grado di fruire delle opportunità estive, un servizio di accoglienza diurna.
2. Tale Servizio interessa bambini da 3 ai 6 anni in relazione ad iniziative ludico ricreative sportive per ragazzi da 6 a 12 anni fatte salve eccezioni d'età per particolari e motivate esigenze. Con possibilità di fruire della mensa.
3. Il Servizio può essere svolto in regime di convenzione con Associazioni di volontariato e/o Cooperative sociali.
4. La partecipazione al servizio può prevedersi o mediante il versamento di una quota di iscrizione da parte della famiglia fissata annualmente con atto dell'Amministrazione oppure mediante la partecipazione al servizio di mensa e trasporto, secondo i criteri e le modalità determinate dall'apposito regolamento del settore Pubblica Istruzione.

Art.36
Assistenza socio-educativa

1. Questo servizio si rivolge a soggetti in età compresa tra 16 e 20 anni, in condizione di handicap, accertato, per i quali sia stato redatto un progetto finalizzato al potenziamento e recupero di abilità funzionali, relazionali e sociali.
2. Il progetto viene elaborato dal GOM con indicazione degli obiettivi da raggiungere.
3. L'intervento ha la durata massima di anni 3.
4. Per questo servizio non è prevista compartecipazione economica da parte dell'utente.

CAPO VI
Ospitalità

Art. 37

Ospitalità in strutture residenziali per anziani

1. Il servizio si rivolge ad anziani ed adulti in condizione di grave inabilità, con presenza di solitudine, emarginazione e limitata autonomia e per i quali non sia possibile il permanere nel proprio ambiente di vita e per i quali siano stati attivati tutti i percorsi assistenziali alternativi.
2. L'inserimento in struttura può essere temporaneo o permanente:
3. L'ospitalità temporanea si attua in presenza di particolari condizioni socio-familiari (temporaneo impedimento della famiglia o personali patologie contingenti) che consentano il rientro della persona nel proprio domicilio. L'intervento non dovrà avere durata superiore a 4 mesi continuativi.
4. L'ospitalità residenziale deve rispettare, ove possibile, la libera scelta dell'interessato ed assicurare l'integrazione delle risposte assistenziali e sanitarie.
5. Gli inserimenti debbono avvenire successivamente alla stesura del piano individualizzato d'intervento redatto dall'UVG e condiviso dall'interessato o dai familiari in caso di incapacità dello stesso all'autodeterminazione.
6. Gli inserimenti sono da effettuarsi c/o le strutture convenzionate presenti sul territorio e solo eccezionalmente in altre RSA comunque accreditate.
7. La quota di compartecipazione al costo di ricovero è relativa alla sola retta di parte sociale.
8. Di norma le rette sociali delle strutture residenziali sono a carico degli ospiti. Pertanto l'anziano contribuirà agli oneri con riferimento ai propri redditi a qualsiasi titolo percepiti. ***Costituiscono reddito anche le Rendite INAIL, le pensioni di guerra, gli assegni di invalidità civile e le indennità di accompagnamento.***
9. Al ricoverato viene comunque garantita una quota personale per 13 mensilità, per far fronte alle necessità personali, da stabilirsi annualmente fra le parti sociali..

ART 38

Anziani e/o inabili privi di parenti tenuti agli alimenti

1. Il Comune è obbligato a provvedere alle spese di ricovero, in base all'istituto del domicilio di soccorso, a favore di anziani o inabili soli, che necessitano di protezione ed assistenza e allorché non possano essere assistiti a domicilio o siano privi di mezzi di sussistenza o di soggetti

obbligati ai sensi del codice civile.

2. Nel caso di integrazione alla retta da parte dell'Ente, dalle spese di ospitalità a carico del Comune, si detrae la quota a carico del ricoverato a titolo di mantenimento in struttura secondo i redditi posseduti dal medesimo, da versarsi direttamente agli Istituti di ospitalità convenzionate.
3. Nel caso in cui sia erogato l'assegno di accompagnamento in data successiva al ricovero, l'eventuale integrazione della retta da parte del Comune sarà sospesa o ridotta. In ogni caso, saranno recuperate le somme versate dall'Ente per l'integrazione retta fino alla concorrenza dell'importo degli arretrati riscossi.
4. Qualora l'anziano possieda beni mobili ed immobili oltre alla casa di abitazione, non ha diritto alla concessione dell'integrazione.
5. Nel caso si rendesse necessaria l'assistenza immediata, anche se il ricoverato è proprietario di immobili o possieda beni patrimoniali o finanziari, sarà cura dell'Amministrazione provvedere fino al momento in cui il ricoverato possa disporre dei beni stessi per la retta di ospitalità. Le eventuali quote di integrazione retta erogate dal Comune, saranno considerate anticipi da recuperare nei confronti del ricoverato o degli eventuali eredi come previsto nei successivi paragrafi.
6. In caso di decesso dell'anziano proprietario di immobili, l'Ente disporrà del bene come da indicazione resa dall'interessato al momento del ricovero.
7. In caso di immobile dato in locazione, il relativo canone deve essere versato quale quota di compartecipazione, detratta la quota prevista per il pagamento ICI.

Art. 39

Anziani e/o adulti con parenti obbligati agli alimenti

1. Qualora l'anziano o l'adulto inabile presenti difficoltà nel sostenere l'onere della retta necessaria a garantire il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di uguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni, si prevede l'integrazione da parte dei familiari tenuti agli alimenti, di cui all'art.433 c.c., o degli eredi dei beni da parte del ricoverato preliminarmente convocati).
2. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.
3. La situazione economica dei soggetti tenuti agli alimenti, risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica, si calcola come stabilito dalla normativa vigente in materia di dichiarazione della situazione economica equivalente per i soggetti destinatari di servizi o prestazioni sociali.

4. Nei casi in cui l'anziano e/o l'inabile risultassero conviventi con i propri familiari tenuti per legge agli alimenti, sia l'anziano che l'inabile verranno esclusi dal nucleo considerato ai fini del calcolo ISEE.
5. Saranno, altresì, esclusi tutti i componenti del nucleo familiare non tenuti agli alimenti, ai fini ISEE, qualora percettori di reddito.

Art. 40

Modalità di compartecipazione dei tenuti agli alimenti

1. La misura della quota di compartecipazione degli obbligati, ai sensi dell'art. 433 c.c., è da calcolare sulla differenza risultante tra il costo annuo della retta di parte sociale e la quota a carico del ricoverato.
2. L'eventuale differenza fra l'ammontare della retta e la somma delle risorse di tutti gli obbligati, determinate come sopra, rimane a carico dell'Amministrazione Comunale. I soggetti tenuti, saranno chiamati dal Comune a sottoscrivere l'atto di impegno finalizzato a contribuire alle spese di ospitalità.
3. Rimane a carico del Comune la quota compartecipativa che comporti per il nucleo familiare interessato un impegno economico gravoso e tale da compromettere il reddito per particolari spese non inserite nella valutazione ISEE.

Art.41

Centri diurni (strutture semiresidenziali)

1. Il servizio di centro diurno consente di dare risposta ai bisogni assistenziali sanitari e sociali di soggetti anziani gravemente compromessi sul piano dell'autosufficienza ; la specifica valenza terapeutico/riabilitativa consente il mantenimento, se non il potenziamento delle capacità della persona e la conservazione della stessa presso il proprio domicilio .
2. L'ammissione al centro, avviene su progetto redatto dalla UVG (Unità di valutazione geriatrica)
3. L'orario di apertura è pari ad 8 oppure 9 ore giornaliere ed è integrato dal servizio di trasporto.
4. Il servizio, a scelta, è fruibile per tutto il periodo diurno di apertura, per il solo mattino con o senza consumazione del pasto ovvero per il solo pomeriggio.
5. La compartecipazione al costo del servizio avviene sulla base degli stessi criteri applicati per gli inserimenti in strutture.

Art.42

Inserimenti di adulti in condizione di handicap

1. Il servizio riguarda soggetti ricompresi nella fascia d'età 18 – 64 anni con presenza di handicap psico-intellettuale ed eventuali patologie motorie.
2. La richiesta di intervento può essere proposta dall'interessato o dai servizi socio-sanitari purchè vi sia stato accertamento di handicap ai sensi della legge n. 104/92 e successive modifiche e/o integrazioni e per i quali sia stato redatto un PARG (progetto abilitativo riabilitativo globale)
3. La compartecipazione al costo del servizio avviene con le stesse modalità previste per il ricovero degli anziani.

Art. 43

Recupero del credito

1. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti del soggetto destinatario dell'intervento sociale, che possieda beni immobili il cui valore copra in tutto o in parte, le spese del ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.
2. Tali atti, ai sensi della normativa vigente, riguardano essenzialmente:
 - a) l'iscrizione ipotecaria sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore ad € 5.164,57, rivalutato annualmente
 - b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, l'azione stragiudiziale per il recupero del credito maturato.
 - c) L'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati) previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato sia destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.
3. Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo della contribuzione può esperire l'azione giudiziale nei confronti degli obbligati civili ai sensi del presente regolamento

TITOLO III

IL PROCEDIMENTO

CAPO I

Disposizioni comuni del procedimento

Art. 44***Modalità di accesso alle prestazioni***

1. Per accedere alle prestazioni di cui al presente Regolamento, i soggetti interessati devono compilare apposita domanda da presentare al Comune,
2. Allo scopo di valutare la situazione di bisogno e le condizioni socio-economiche e patrimoniali del richiedente, e del nucleo familiare, nella domanda devono essere riportate nei modi consentiti dalla normativa vigente, le seguenti indicazioni:
 - dati anagrafici completi;
 - residenza;
 - codice fiscale;
 - composizione del nucleo di convivenza;
 - elenco dei parenti ai sensi dell'art. 433 C.C.;
 - certificazione ISEE attestante il valore reddituale complessivo del richiedente e dell'intero nucleo di convivenza, compreso patrimonio mobiliare ed immobiliare ed ogni altro reddito a qualsiasi titolo percepito, anche se esente da IRPEF calcolato con le modalità indicate nella normativa vigente in materia;
 - eventuali certificazioni mediche, secondo le modalità di legge, per inabilità temporanea, invalidità, ridotta capacità lavorativa ed esistenza di gravi patologie;
 - eventuali spese a carico: sanitarie, canone affitto, mutui ipotecari, etc.;
 - eventuali situazioni debitorie;
 - ogni altra eventuale documentazione che il richiedente ritenga utile o sia ritenuta utile dal Servizio Sociale.
3. Tutti i dati ad eccezione delle certificazioni mediche potranno essere autocertificati .
4. La mancata presentazione della documentazione richiesta prevista al comma 2 costituirà giustificato motivo di non accoglimento della richiesta di prestazione..
5. Eventuali integrazioni alla documentazione potranno essere richieste all'interessato dall'ufficio procedente. L'integrazione dovrà pervenire all'Ufficio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Alla scadenza del termine, qualora la documentazione richiesta non sia pervenuta, la domanda sarà archiviata.
6. Sono esclusi dall'accedere al servizio i proprietari di:
 - autocaravan, imbarcazioni da diporto, e auto di cilindrata pari o superiori a 20 KP – 2500 c.c. comunque alimentati, immatricolati da meno di 6 anni;

- cavalli sia mantenuti in proprio o a pensione;
- di somme direttamente detenute e/o investite e/o depositate che superino nel complesso l'importo equivalente a € 7.500,00.

Art. 45

Modalità di istruzione delle pratiche e decisione

1. L'Assistente sociale, una volta completata l'istruttoria preliminare della pratica, compresa la documentazione richiesta, predispone il progetto e la proposta d'intervento che dovrà essere inoltrata al Funzionario responsabile dei servizi sociali del Comune, che la sottoporrà all'esame della commissione tecnico amministrativa, prevista dall'art.51 del presente regolamento, la quale, nel caso in cui ne ravvisi l'opportunità, può richiedere, un supplemento d'istruttoria.

2. Dell'esito del procedimento dovrà essere data, dall'Ufficio Amministrativo dei Servizi sociali, comunicazione scritta al richiedente, da inviarsi al domicilio indicato sulla domanda entro 60 giorni dalla data della richiesta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 45 al comma 5°.

3. Tutti i provvedimenti adottati in relazione al procedimento avviato con l'istanza del richiedente o d'ufficio devono contenere l'indicazione del responsabile del procedimento. Si applicano la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed i relativi regolamenti di attuazione.

Art. 46

Controlli

L'Amministrazione Comunale procederà ad effettuare tutti gli accertamenti necessari, avvalendosi secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, di qualsiasi organismo pubblico anche non comunale, previa eventuale stipula di apposite convenzioni.

Art. 47

Sospensione o cessazione degli interventi

1. L'erogazione degli interventi è automaticamente interrotta in caso di modificazione delle condizioni socio-economiche dell'utente o delle persone tenute all'obbligo degli alimenti.

2. L'assistito è tenuto a comunicare al Servizio Sociale tutte le modificazioni delle condizioni socio - economiche proprie, del proprio nucleo di convivenza e non.

3. Gli interventi sono altresì interrotti nel caso di cambio di residenza, domicilio, dimora o di decesso del beneficiario.

4. L'interruzione degli interventi potrà essere effettuata anche nel caso in cui dall'accertamento eseguito risulti una situazione personale, familiare o reddituale diversa da quella dichiarata.

5. Nel caso previsto dal comma precedente l'Amministrazione comunale potrà procedere al recupero dei contributi eventualmente erogati.

Art. 48
Diritto di rivalsa

1. Oltre a quanto previsto dal *comma 5 dell'art. 48*, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di rivalsa sui beni del beneficiario o degli obbligati agli alimenti che si rendano inadempienti.

Art. 49
Ricorsi

1. Il richiedente, nonché quanti siano comunque interessati dagli effetti del provvedimento finale, una volta venuti a conoscenza, delle decisioni prese dalla Amministrazione Comunale potrà proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

2. Il ricorso dovrà essere redatto in carta libera, indirizzato al Sindaco, completo di tutti i documenti che il ricorrente riterrà utili a giustificare la contestazione.

3. L'Amministrazione comunale, espletati gli accertamenti del caso, deciderà sul ricorso, entro e non oltre trenta giorni dalla registrazione dello stesso al protocollo dell'Ente.

4. La mancata adozione delle procedure di cui al presente articolo non preclude il ricorso giurisdizionale.

5. Avverso la decisione dell'Amministrazione Comunale, è ammesso ricorso secondo le modalità previste dalla legge.

Capo II
Procedimento di coordinamento

Art. 50
Costituzione Commissione tecnico - amministrativa

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento è

costituita una commissione tecnico – amministrativa e di coordinamento composta dal Dirigente del Servizio o suo delegato per la componente amministrativa e dalle Assistenti sociali per la parte tecnica.

2. La commissione potrà essere eventualmente integrata da esperti esterni in materia di politiche sociali e materie legali, previa sottoscrizione di apposita convenzione di collaborazione.
3. Le riunioni della commissione si svolgono con la presenza di tutti i suoi componenti, con la cadenza periodica determinata dalla commissione stessa o, in caso di urgenza, su istanza di qualsiasi componente.
4. La commissione esprime il proprio parere a maggioranza sull'istanza presentata ai sensi dell'art. 45.
5. Alla commissione tecnico – amministrativa sono inoltre assegnate le seguenti funzioni:
 - determinazione degli indirizzi generali di gestione del servizio al fine di conseguire l'unitarietà, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione del servizio medesimo;
 - verifica della disponibilità complessiva delle risorse finanziarie, della loro ripartizione fra i singoli soggetti operanti nel settore, nonché delle modalità del loro utilizzo;
 - verifica dei risultati conseguiti;
 - impartire le necessarie direttive ai soggetti interessati operanti nel settore.
 - invio all'Amministrazione Comunale, nonché al Direttore generale, prima della predisposizione del bilancio di previsione dell'ente, una relazione dettagliata che contenga un consuntivo dell'attività svolta con specifico riguardo alle risorse umane e finanziarie utilizzate, ai risultati conseguiti ed alla previsione delle attività da svolgere e delle risorse da utilizzare nel periodo immediatamente successivo.

Capo III

Gli obbligati agli alimenti

Art. 51

Persone tenute agli alimenti

1. Sono chiamati ad intervenire coloro che, nell'ambito dell'art. 433 del c.c. abbiano un valore reddituale complessivo netto, relativo al proprio nucleo di convivenza e calcolato con le modalità previste del D.lgs 31 marzo 1998 n. 109, e successive integrazioni e modificazioni, superiore alla soglia di disagio

- di cui *all'art.12* del presente regolamento,
2. Gli obbligati civili, dovranno essere informati della contribuzione a loro carico e chiamati dai servizi sociali a sottoscrivere apposito atto di impegno da allegare alla domanda del familiare richiedente la prestazione.
 3. Gli importi economici fissati per la compartecipazione degli obbligati, saranno periodicamente aggiornati secondo le normative vigenti.

Art. 52

Inadempienze degli obbligati agli alimenti

1. Nei casi di inadempienza da parte degli obbligati agli alimenti, previa verifica, verrà disposto dall'Amministrazione Comunale il recupero delle somme dovute e la segnalazione del fatto all'autorità giudiziaria competente tramite l'ufficio legale.
2. In ogni caso il Comune provvederà ugualmente a soddisfare le esigenze dell'assistito.
3. Nel caso in cui l'utente rifiuti il contributo dei familiari, lo stesso dovrà rilasciare una motivata dichiarazione scritta di tale diniego, sulla quale deciderà, in via definitiva, l'Amministrazione comunale.

TITOLO IV STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 53

Esercizio delle funzioni

1. I servizi e le funzioni Sociali , in relazione all'attuazione degli interventi di cui al capo I del presente regolamento, vengono assolti dall'Unità Organizzativa (U.O.) Servizi Sociali, tramite le proprie articolazioni interne e con il seguente personale, secondo ruoli e competenze prescritti ed assegnati:
 - a) Dirigente della U.O.
 - b) personale tecnico, per la progettazione, l'organizzazione e il coordinamento;
 - c) personale amministrativo, per lo svolgimento delle procedure burocratiche;
 E' facoltà dell'Amministrazione avvalersi anche di specifiche professionalità esterne per la consulenza in materia.

Art. 54
Il Dirigente

1. Il Dirigente dell'U.O. svolge di norma le seguenti funzioni, che può anche delegare al Funzionario responsabile dell'Ufficio – Categoria "D" del vigente CCNL:

a) partecipa alla Conferenza dei Responsabili di zona dei Servizi Sociali per trovare intese con gli altri Comuni sulla progettazione, la tempistica, la distribuzione dei compiti, l'allocazione di risorse, procedure di lavoro, modalità di accordo con altri servizi Enti e Associazioni, nonché l'attivazione di un sistema informativo per la verifica degli interventi;

b) mantiene i rapporti con gli altri Enti e Servizi, indirizza e coordina la collaborazione delle Associazioni di Volontariato operanti sul territorio comunale nell'area specifica;

c) partecipa all'attività di Gruppi Operativi, Tecnici, ove previsti, compreso il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.);

d) promuove, d'intesa con l'Assistente Sociale, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del servizio.

Art. 55
Il personale tecnico

1. Il personale tecnico è costituito dagli Assistenti Sociali, che svolgono, con l'assistenza del personale amministrativo, i seguenti compiti:

a) ricezione delle richieste;

b) avvio del procedimento, istruttoria, progettazione, proposta d'intervento e coordinamento

c) progettazione generale per l'area di competenza;

d) gestione e verifica dei progetti;

e) ogni altra mansione prevista dalla legge, o dai regolamenti di settore.

2. Il personale tecnico è stato assegnato ad aree individuate con atto di indirizzo adottato dalla Giunta comunale.

Art. 56
Personale amministrativo

1. Il personale amministrativo provvede agli adempimenti successivi alla fase d'istruttoria preliminare nel rispetto delle competenze proprie e di quelle specifiche

delle assistenti sociali con le quali, sotto la direzione del Dirigente, coordina la propria attività.

2. L'assistente sociale responsabile del progetto individuerà le figure professionali per l'attuazione dello stesso.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSISTORIE

Art. 57 Disposizione finale

Le norme del presente regolamento si applicano anche a tutti gli altri interventi inerenti i servizi socio-assistenziali che non trovano riscontro in leggi nazionali e/o regionali e/o di settore.

Art. 58 *Modifiche delle tabelle e della modulistica*

Annualmente è prevista la revisione delle tabelle e della modulistica su proposta del Dirigente della direzione, sentita la commissione tecnico – amministrativa di cui all'art. 51.

Art. 59 *Rinvio ai regolamenti di settore*

Per la molteplicità ed eterogeneità dei tipi di intervento nel settore sociale, saranno in seguito oggetto di specifica regolamentazione, i seguenti servizi:

- Assistenza Domiciliare diretta ed ADI sociale
- Assistenza a portatori di handicap, ivi compresi gli inserimenti e i sostegni scolastici;
- Assegni di cura
- Reddito minimo di inserimento
- Telesoccorso-teleassistenza

Art. 60 *Abrogazioni*

Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 61
Disposizione transitoria

La disciplina degli istituti e degli interventi, soggetta a rapporti convenzionali o protocolli d'intesa con altri Enti pubblici, entrerà in vigore dopo l'avvenuto adeguamento al presente regolamento dei predetti strumenti.

Art. 62
Entrata in vigore

Il presente regolamento è soggetto alle forme di pubblicità previste dallo statuto comunale.